

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che sono in essere le seguenti convenzioni per antenne radiomobili:

- T.I.M. spa in data 01.08.1998 registrata a Mondovì il 11.08.1998 al n. 3822 (L.12.000.000 ora €. 6.197,48) valida fino al 30.07.2010;
- VODAFONE Omnitel spa in data 14.11.2002 registrata a Conegliano il 3.12.2002 n. 2470 (€.8.000,00) valida fino al 13.11.2011
- ALCATEL Italia spa in data 10.12.2003 registrata a Prato il 27.02.2004 al n. 1731 (€. 12.000,00) valida fino al 09.12.2012;
- VODAFONE Omnitel spa in data 18.03.2008 registrata a Padova il 28.03.2008 al n.4295 (€.7.000,00) valida fino al 2017;

Vista l'istanza in data 16.07.2008 con cui la ditta Telecom spa (subentrata alla ditta T.I.M. spa) ha chiesto come previsto dall'art. 6 del contratto di locazione stipulato in data 01.08.1998 l'autorizzazione ad ospitare il gestore di telefonia mobile Vodafone sul proprio impianto sito presso il Campo sportivo Comunale;

Vista la corrispondenza intercorsa e la proposta di adeguare la convenzione in essere con un'altra convenzione che prevede l'aggiornamento del canone ad €. 12.000,00, la possibilità di sublocazione e la validità di 9 anni dalla stipula;

Visto che con deliberazione G.C. n. 161 del 13.12.2008 è stata autorizzata la locazione ad ospitare il gestore di telefonia mobile Vodafone approvando il contratto di locazione che prevede fra l'altro la sublocazione alla sola Vodafone e il pagamento del canone in tre rate anticipate;

Visto che con deliberazione G.C. n. 11 del 02.02.2009 è stata integrata l'art. 8 dello schema di contratto con termine di 180 giorni per la rimessa in pristino dell'immobile locato comunque nei termini del canone di locazione;

Visto che con deliberazione G.C. n. 44 del 26.03.2009 sono stati integrati gli artt. 3, 5, 6 e 8 dello schema di contratto;

Vista la necessità di modificare l'art.6 che prevede: "Il locatore attribuisce al conduttore la facoltà di cedere il presente contratto nonché la facoltà di sublocare anche parzialmente gli spazi locati alla ditta Vodafone nonché ad altre aziende del proprio gruppo." con le seguenti integrazioni:"Il locatore attribuisce al conduttore la facoltà di cedere il presente contratto nonché la facoltà di sublocare anche parzialmente gli spazi locati ad altro gestore di servizi di telecomunicazione (Vodafone) ed ad altre aziende del Gruppo;"

Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Ad integrazione della deliberazione G.C. n. 44 del 26.04.2009 ad oggetto: "Concessione in locazione area per installazione antenna radiomobile T.I.M. autorizzazione alla sublocazione.Integrtazioni" di modificare l'art. 6 dello schema di contratto nel seguente:

ART. 6 – Cessione e sublocazione

Il locatore attribuisce al conduttore la facoltà di cedere il presente contratto nonché la facoltà di sublocare anche parzialmente gli spazi locati ad altro gestore di servizi di telecomunicazione (Vodafone) ed ad altre aziende del Gruppo;

2. Di autorizzare il Responsabile del 3° Servizio per la stipula del contratto di locazione e degli atti conseguenti.
3. Di dare atto che le eventuali spese conseguenti a detto contratto saranno assunte della ditta Telecom Italia S.p.A. con sede legale in piazza degli Affari n.2 a Milano.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.